



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

18/04/2011 U-nd/1806/2011



/U-GB/11

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Messina

Oggetto: Laurea in Ingegneria chimica in luogo della laurea in Ingegneria ambientale – direttore tecnico di processo per la gestione di un depuratore consortile – equipollenza – invio capitolato speciale d'appalto - richiesta parere – prot. CNI n. 983

Viene richiesto parere – trasmettendo alcuni precedenti e il relativo capitolato speciale d'appalto – sulla possibilità per un Ingegnere ambientale di ricoprire il ruolo di direttore tecnico di processo in un appalto pubblico avente ad oggetto la gestione di un depuratore consortile, in cui si afferma che le analisi di competenza del gestore andavano eseguite in laboratorio, ovvero sulla fungibilità tra la figura di Ingegnere chimico, richiesta dal capitolato speciale d'appalto, e quella di Ingegnere ambientale.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo occorre segnalare che dichiarazioni formali di equipollenza possono essere rilasciate soltanto dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università, questo perché il soggetto competente in tema di dichiarazioni di equipollenza è il Ministero dell'Università per il tramite del CUN (Consiglio Universitario

Ricev. il 26-5-2011
Prot. N. 862 / CNI

Nazionale) – cui andrebbe pertanto rivolto ogni quesito –, mentre il Consiglio Nazionale può soltanto fornire un parere nei limiti delle proprie competenze istituzionali, non vincolante e sulla base delle informazioni in proprio possesso.

In secondo luogo, in genere le dichiarazioni di equipollenza attengono e rilevano ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi (v. il parere CNI 24/02/2003, allegato), mentre qui – più correttamente – si tratta di fungibilità tra due titoli *professionali*, ai fini di un incarico all'interno di un appalto pubblico e non di vera e propria equipollenza.

Quindi, ciò che rileva è la possibilità o meno di ricomprendere tra i compiti e le attribuzioni professionali dell' "Ingegnere ambientale" la direzione tecnica di un impianto di depurazione consortile posto a servizio di alcuni Comuni, ma per far questo occorre guardare – da un lato – al/i settore/i e alla sezione di iscrizione all'albo e – dall'altro lato – alle previsioni del DPR 5/06/2001 n.328 sulla disciplina della professione di Ingegnere.

Non sono pertinenti, invece, i due pareri CNI trasmessi, che trattano di "unicità del titolo abilitante", perché sono riferiti ad un periodo – il 1995 – in cui non era ancora sopraggiunto il DPR 328 del 2001.

Dato per scontato che l'Ingegnere ambientale è iscritto al settore a) civile e ambientale della sezione A dell'albo degli Ingegneri, si tratta di stabilire se le attività richieste dal Capitolato speciale d'appalto possano – alla luce del suddetto Regolamento – essere ritenute ricomprese nelle attribuzioni dell'*Ingegnere civile e ambientale* (questo è il titolo professionale spettante e con cui va chiamato l'interessato, ai sensi dell'art.45, comma 2, lett. a) del DPR 328/2001), mentre la figura dell'Ingegnere chimico va iscritta nel settore b) industriale della sezione A dell'albo e quindi va indicato, più correttamente, come *Ingegnere industriale* (ex art.45, comma 2, lett. b) del DPR 328).

L'art.25 ("Personale tecnico") del capitolato speciale prevede che la ditta, ai fini della conduzione dell'impianto, debba – tra l'altro – essere fornita di "n.1 direttore tecnico di processo, con competenza specifica nel settore della depurazione delle acque, in possesso di laurea in Ingegneria chimica". Tale figura può coincidere con un tecnico esterno "di provata esperienza in campo

di impianti di depurazione e loro conduzione ed in possesso del titolo di Ingegnere chimico iscritto al relativo Ordine professionale”.

Ecco quindi che la lettura del capitolato fa capire che non basta il mero titolo di studio, *occorrendo anche una specifica precedente esperienza nel settore*, oltre all'iscrizione all'albo, nel caso di ricorso a professionalità esterne.

Inoltre il direttore tecnico di processo avrà il controllo globale delle opere di depurazione, del personale e della documentazione, dovendo, in particolare, conoscere – ad esempio – *la funzione, le modalità operative, i criteri di valutazione del buon funzionamento di ogni unità processo e le connessioni con le altre parti dell'impianto ; le caratteristiche delle acque da trattare ; le norme di manutenzione ; la normativa nazionale e locale sulla conduzione dell'impianto, ecc.* (sempre in base all'art.25 del capitolato).

Ebbene, dalla lettura dei documenti inviati, a parere del Consiglio Nazionale, risulta evidente che il Consorzio “ECO 3” richiede per quel ruolo una figura assai specializzata e non fungibile ; allo stesso tempo, però, l'indicazione, vincolante, limitata alla sola laurea in Ingegneria chimica, non tiene conto che *oggi l'insieme delle competenze professionali di un iscritto è dato dal settore e dalla sezione di iscrizione all'albo* (in base agli articoli 45 e 46 del DPR 328/2001) e non dal percorso di studi accademici compiuto.

Una volta che l'interessato abbia una pregressa competenza nel settore della depurazione delle acque, allora, ciò che dovrebbe contare è il settore e la sezione di iscrizione all'albo e non soltanto il possesso di un ben determinato “diploma di laurea” (oggi : laurea e laurea magistrale).

E poiché – ai sensi dell'art.46, comma 1, lett. a), DPR 328 – l'Ingegnere civile e ambientale si occupa anche della “progettazione, sviluppo, direzione lavori, gestione, valutazione di impatto ambientale di opere... per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio”, ad avviso del Consiglio Nazionale, anche l'Ingegnere civile e ambientale è legittimato a svolgere il ruolo di direttore tecnico di processo per la gestione di un depuratore consortile, purché – come richiede il capitolato - abbia una pregressa esperienza nel campo.

Resta fermo il fatto che, in via generale, l'Amministrazione è titolare di un potere discrezionale nell'individuazione dei titoli necessari per i posti da ricoprire, in relazione alla professionalità e alla preparazione culturale richiesta, per cui le relative determinazioni sono in genere dalla giurisprudenza considerate censurabili solo in quanto viziate da manifesta illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento.

Confidando di aver fornito il chiarimento auspicato, per quanto di competenza, si inviano distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Alessandro Biddau)



IL PRESIDENTE
(Ing. Giovanni Rolando)



ALLEGATI :

- 1) Parere CNI 24/02/2003 ;
- 2) Art.46 DPR 328/2001.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Via IV Novembre 114
00187 Roma

e-mail: segreteria@cni-online.it

Servizio Banca

Dati

bancadati@cni-online.it

DOCUMENTI

VARI

DV08083

DOCUMENTO 24/02/2003 PARERE

FONTE CNI

**TIPO
DOCUMENTO PARERE**

NUMERO

DATA 24/02/2003

RIFERIMENTO PROTOCOLLO CNI N. 9049 DEL 24/02/2003

NOTA

ALLEGATI

TITOLO EQUIPOLLENZA DI LAUREE NEI CONCORSI PUBBLICI

TESTO Viene richiesto parere sulla equipollenza della laurea in ingegneria edile rispetto a quella civile e di quella gestionale rispetto a "informatica indirizzo gestionale" nei concorsi pubblici, a seguito di un bando pubblicato dalla Banca d'Italia per tali profili.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 19 novembre 1990 n.341 ("Riforma degli ordinamenti didattici universitari") l'equipollenza tra le lauree "al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso" è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'Università, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro della Funzione pubblica.

L'equipollenza tra i diploma di laurea - ma trattasi di materia estranea al presente tema - "ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni" è stabilita invece in base alla procedura di cui

all'art. 1 della Legge 11/02/1992 n. 182.

Sulla laurea in ingegneria edile rispetto a quella civile si allega il precedente parere CNI datato 07/08/1997.

Come si vede, pur non sussistendo ad oggi una formale equiparazione tra i due corsi di laurea, si può rilevare come occorra sottoporre ad analisi il profilo e i compiti del posto da ricoprire messo a concorso, in modo da valutare se per ipotesi vi possa rientrare anche un diverso titolo, non espressamente previsto dal bando (v. anche parere CNI 20/11/2001 e, ancor prima, parere CNI 08/02/1995, allegati).

Riguardo poi la laurea in ingegneria gestionale, si allega l'unico decreto ministeriale conosciuto, dichiarativo di equipollenze nei pubblici concorsi con altre lauree (D.M. 25/11/1996, allegato).

Non si rinvengono, invece, dichiarazioni di equipollenze tra laurea in ingegneria gestionale e informatica indirizzo gestionale e nemmeno sembrano esservi, allo stato, ampi margini di manovra in tal senso.

Poiché l'adozione di un decreto ministeriale, anche se solo ai fini di pubblici concorsi, è risultato che richiede un adeguato e non lieve supporto, l'Ordine provinciale richiedente è invitato ad elaborare e trasmettere un valido apparato argomentativo e motivazionale che evidenzi e sostenga le ragioni in base alle quali si ritiene che la laurea in ingegneria gestionale debba considerarsi equivalente a quella in informatica indirizzo gestionale, nei pubblici concorsi.

Non è infine ben chiaro quali novità normative consentano la partecipazione a "tutte le lauree" per dati concorsi. L'invio di risposte ufficiali della Banca di Italia sul tema richiamato potrebbe forse fornire maggiori chiarimenti.

Rammentando che in ogni caso sulla banca dati del Consiglio Nazionale, consultabile via Internet, sono presenti tutti i documenti e pareri disponibili sull'argomento e confidando di aver fornito un quadro esauriente della attuale situazione in materia, distinti saluti.

Allegati:

- a) parere CNI 7/8/1997;
- b) parere CNI 20/11/2001;
- c) parere CNI 8/2/1995;

bancadati@cni-online.it

D.P.R. 5-6-2001 n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2001, n. 190, S.O.

46. Attività professionali.

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

b) per il settore «ingegneria industriale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore «ingegneria dell'informazione»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori,

stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie *standardizzate*;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore «ingegneria industriale»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie *standardizzate*, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore «ingegneria dell'informazione»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie *standardizzate*, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.